



Prat. SUAP n. 355

Prot. Gen.le N.10664 del 08.04.219

OGGETTO: Avviso di avvio del procedimento di revoca parziale del provvedimento autorizzatorio n.01/2008;

IL RESPONSABILE

VISTA l'autorizzazione n.01 del 31 gennaio 2008, rilasciata al Sig. Albani Carlo nato a Nocera Superiore in data 01 marzo 1947, Ivi residente alla Via Kennedy, n/civ.2 Cod. Fisc. LBNCR47C01F913X, in qualità di amministratore unico della Società *ALBANI SERVICE srl* Part. IVA 03816630655 con sede in Nocera Superiore alla Via Pecorari, n/civ.41 per l'esercizio dell'attività alberghiera denominata HOTEL VILLA ALBANI;

VISTE le note del Segretario Generale Prot. n.2378 del 11.02.2019, con cui la scrivente viene incaricata dell'adozione degli atti di cui alla diffida del 05.02.2019 Prot. n.3166;

RICHIAMATA l'istruttoria del presente provvedimento Prot. N. 4835 del 19.02.2019, eseguita dal Dott. Giovanni Anastasio, a seguito di incarico di assegnazione Prot. n. 4652 del 18.02.2019, rispetto alla quale alcuna ulteriore valutazione in ordine agli standard va effettuata, atteso che la natura abusiva delle opere preclude in radice l'utilizzo delle stesse ai fini commerciali e turistico-ricettivo;

PRESO ATTO altresì della sentenza n.1988/2019 del Consiglio di Stato con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla Società Albani Service srl (RG. N.1725/2019) per l'ottemperanza della decisione n.2107/2018, nonché per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento del provvedimento n.28/2018 di diniego dell'istanza art.38 del Dpr n.380/2001;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n.2107/2018 con cui, tra l'altro, si confermava la sentenza del TAR Salerno n.10166/2010 di annullamento del Permesso a Costruire n.114/04 in variante semplificata al PRG per ampliamento del preesistente edificio alberghiero e si invitava l'Ufficio a predisporre istruttoria art.38 del DPR n.380/01;

VISTO il Provvedimento di diniego n.28/2018 del 14.12.2018, Prot. n. 35709 all'istanza ex art. 38 del DPR n.380/2001, notificato in data 17.12.2018 al Sig. Albani Carlo, s.g. amministratore Unico della Società Albani Service srl;

VISTA l'Ordinanza di Demolizione n. 03/2019 del 03.04.2019 assunta agli atti del Prot. Gen.le al n. 10239, notificata in data 04.04.2019 al Sig. Albani Carlo, s.g. Amministratore unico della Società "Albani Service srl" relativamente all'immobile riportato in Catasto urbano al Foglio 16 particella 140 sub. 4;

CONSIDERATO, che in merito agli atti sopra indicati:

- a. la rilevata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è esercitata altresì in una parte annessa al locale di esclusiva proprietà della Società Albani Service srl, di mq 350,92 circa, riportata in catasto al Fl16, p.lla 140, sub4 Cat. D/8, sulla quale sono stati rilevati abusi edilizi come dai provvedimenti sopra richiamato;
- b. l'attività pur esercitata in virtù di rilascio di regolare autorizzazione comunale, necessita, per l'intera sua durata di svolgimento, della perdurante regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dei locali in cui essa viene espletata, con la conseguenza che, essendo stata ordinata la demolizione dei locali sopra descritti, è venuto meno il presupposto per il legittimo esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

In considerazione di quanto sopra si evince che:

1. essendo stato constatato un abuso edilizio, è necessario adeguare l'azione amministrativa al mutato interesse pubblico e ai sopravvenuti elementi soggettivi e/o oggettivi assenti al momento dell'emanazione dell'atto e che modificando l'originaria

situazione di fatto e/o di diritto, risultino comunque preclusivi per mantenere ulteriormente efficace la precedente determinazione dell'autorità amministrativa;

2. Che parte dei locali risultano quindi impropriamente adibiti ad attività di pubblico esercizio poiché in violazione delle disposizioni in materia edilizio/urbanistica e commerciale;

VISTI al riguardo:

- Regolamento Edilizio Comunale;
- Legge 25 agosto 1991, n.287;
- Decreto Legislativo n. 114/98 art. 7 e art. 26 comma 5;
- Decreto Legislativo n.59/2010- art.64 comma1, art.65 comma1;
- La legge Regionale Campania n. 1/2014 e smi, nonché DD n.997 del 30/10/2014;
- L'art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000;
- Gli artt. 7 e 21 quinquies della Legge 07 agosto 1990 n. 241;
- Il Dpr380/2001 e ss.mm. e ii.

COMUNICA

Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate,

- Ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge n.241/90 e smi *l'avvio del procedimento inteso alla **revoca parziale dell'autorizzazione n.01 del 31 gennaio 2008***, rilasciata al Sig. Albani Carlo amministratore unico della Società *ALBANI SERVICE srl per l'esercizio dell'attività **alberghiera denominata HOTEL VILLA ALBANI*** limitatamente all'esercizio nella sola ***parte abusiva*** meglio identificata con F.16, p.lla 140, sub 4, di circa mq350,92, sito in Via Pecorari, n./civ41,
- Che entro e non oltre giorni dieci (10) dalla data di ricevimento del presente atto potranno essere presentate controdeduzioni e documenti, al fine di acquisire utili indicazioni per l'emanazione del provvedimento finale.

Decorso inutilmente il suddetto termine, la scrivente provvederà a concludere il procedimento con l'emanazione del provvedimento finale.

Si comunica che competente in materia è l'Area urbanistica Ufficio SUAP e che Responsabile del Procedimento è l'Arch. Floriana Gigantino e che il provvedimento sarà emesso entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie partecipative.

Per ogni necessità relativa alla pratica in questione Codesta Società può contattare l'Ufficio SUAP presso C.so G. Matteotti, nei giorni mercoledì-venerdì dalle ore 9:00-12:00 e martedì e giovedì dalle 16:00-18:00.

DISPONE

1. La comunicazione del presente atto al soggetto sopra identificato a cura dei messi notificatori.

Nocera Superiore, 08.04.2019

Il Responsabile
Arch. Floriana Gigantino.

